



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Proc. n. 54772/13 R.G.N.R.

Avviso di conclusione delle indagini preliminari art. 415 bis c.p.p.

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di

1. **Scaroni Paolo** nato a Vicenza il 28.11.1946
Difeso di fiducia dall'avv. Alberto Moro Visconti del Foro di Milano e dall'avv. Enrico De Castiglione del Foro di Milano, entrambi con studio in Milano Piazza San Pietro da Gessate 2
Elettivamente domiciliato presso i difensori
2. **Descalzi Claudio** nato a Milano il 27.02.1955;
Difeso di fiducia dall'avv. Paola Severino del Foro di Roma con studio in Roma Via Ciro Menotti 4
Elettivamente domiciliato presso il difensore
3. **Casula Roberto** nato a Cagliari il 22.05.1962;
Difeso di fiducia dall'avv. Guido Carlo Alleva del Foro di Milano, con studio in Milano via Vincenzo Monti 6
Elettivamente domiciliato presso il difensore
4. **Armana Vincenzo** nato a Piazza Armerina il 27.02.1972
Difeso di fiducia dall'avv. Fabrizio Siggia del Foro di Roma con studio in Roma via Cardinal De Luca 22 e dall'avv. Luca Santa Maria del Foro di Milano, con studio in Milano via Serbelloni 1
Elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Luca Santa Maria
5. **Pagano Ciro Antonio** nato a Toronto (Canada) il 10.03.1962
Difeso di fiducia dall'avv. Federica Rinaldini del Foro di Milano con studio in Milano, Via Fontana n. 1



Elettivamente domiciliato presso il difensore

6. **Obi Chukwuemeka Zubelum** nato a Lagos (Nigeria) il 14.05.1971
Difeso di fiducia dall'avv. Sergio Spagnolo del Foro di Milano e dall'avv. Paolo Tosoni del Foro di Milano, entrambi con studio in Milano Viale Piave 11
Elettivamente domiciliato presso i difensori
7. **Aghev Ednan Tofik Ogly** nato a Baku (Russia) il 25.10.1956
Difeso di fiducia dall'avv. Francesco D'Alessandro del Foro di Castrovillari, con studio in Milano Via Turati 29 c/o Studio Rock
Elettivamente domiciliato presso il difensore
8. **Di Nardo Gianluca** nato a Venezia il 28.10.1967
Difeso di fiducia dall'avv. Fabrizio Manganiello del Foro di Milano, con studio in Milano via Sant'Eusebio 24
Elettivamente domiciliato presso il difensore
9. **Bisignani Luigi** nato a Milano il 18.10.1953
Difeso di fiducia dall'avv. Lattanzi Fabio del Foro di Roma e dall'avv. Massimo Pellicciotta del Foro di Milano, con studio in Milano via Lavater 5
Elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Massimo Pellicciotta
10. **Falcioni Gianfranco** nato a Domodossola il 14.4.1945
Difeso di fiducia dall'avv. Gian Filippo Schiaffino del Foro di Milano, con studio in Milano via Via Arrigo Boito 8
Elettivamente domiciliato presso il difensore
11. **Etete Dausia Loya detto Dan** nato a Odi (Nigeria) il 10.1.1945
Difeso di fiducia dall'avv. Antonio Secci del Foro di Milano, con studio in Milano via Alfonso La Marmora 40
Elettivamente domiciliato presso il difensore
12. **Eni spa**
con sede legale in Roma, P.le Mattei 1 - legale rappresentante pro tempore: Emma Marcegaglia, nata a Mantova il 24 dicembre 1965
difeso dall' avv. Carlo Federico Grosso del Foro di Torino e dall'Avv. Nerio Diodà del Foro di Milano
elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale Eni in Roma, P.le Mattei 1
13. **Royal Dutch Shell PLC**
con sede legale all'Aja (Olanda), Carel Van Bylandtlaan, 30
legale rappresentante pro tempore: Van Beurden Bernardus Cornelis Adriana Margriet, nato a Roosendaal en Nispen, il 23 aprile 1958



Difesa di fiducia dall'avv. l'avv. Bruno Lorenzo Cova del Foro di Torino e dall'avv. Francesca Petronio del Foro di Milano, con studio in Milano, via Rovello, 1.
Elettivamente domiciliata presso studio legale Paul Hastings (Europe) LLP, in Milano, via Rovello, 1

per i reati e gli illeciti amministrativi di seguito indicati:

Scaroni, Descalzi, Casula, Armana, Pagano, Falcioni, Bisignani, Di Nardo, Obi, Agaev, Etete

delitto di cui agli articoli 110, 112 n. 1, 319, 321, 322 bis 2° co. n. 2 c.p.; artt. 3 e 4 L. 146/2006

perché

Scaroni, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Eni,

- dando il placet all'intermediazione di Obi proposta da Bisignani e invitando Descalzi ad adeguarsi;
- essendo costantemente informato da Descalzi dell'evoluzione delle trattative e incontrando personalmente, insieme a Descalzi, il presidente della Nigeria Goodluck Jonathan sia in fase di perfezionamento degli accordi (13 agosto 2010) che nella fase finale, durante un raduno elettorale in Nigeria, il 22 febbraio 2011;

Descalzi, di Direttore Generale della Divisione Exploration & Production di Eni dal luglio 2008

- tenendo personalmente contatti con Emeka Obi e con gli operativi di Eni in Nigeria Casula e Armana ed essendo informato della richiesta di commissioni;
- ricevendo da Bisignani indicazioni circa comportamenti da tenere nella trattativa;
- concordando con il suo omologo Malcolm Brinded di Shell il prezzo dell'affare, nella misura di 1,3 miliardi di dollari, e, successivamente, fino alla conclusione della trattativa, coordinando con il medesimo Brinded la posizione delle due società Eni e Shell;
- incontrando, insieme a Scaroni, il presidente Jonathan per definire l'affare;

Casula, di responsabile Eni per le attività operative e di business nell'Africa sub-sahariana con base in Nigeria

- sottoscrivendo, per conto di NAE (Nigerian Agip Exploration Ltd) gli impegni con Obi e raccordandosi costantemente con quest'ultimo nel corso della trattativa;



- riportando a Descalzi;
- tenendo contatti operativi con il suo omologo in Shell Peter Robinson e organizzando riunioni con dirigenti Shell presso la propria abitazione in Nigeria;
- preparando con Obi e Descalzi l'incontro del 13 agosto 2010 ad Abuja con il presidente Jonathan relativo all'affare OPL245 e partecipando ad un successivo incontro con il predetto Jonathan in data 22 febbraio 2011
- partecipando alle riunioni svoltesi presso gli uffici dell'Attorney General in Abuja (Nigeria) dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke Bello e Alhaji Abubaker, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld)
- partecipando al successivo incontro con Dan Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi e Agaev, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni;
- coordinandosi con Armanna
- sovrintendendo alle attività del team negoziale Eni fino alla redazione dei testi dei "resolution agreements"
- venendo informato dei movimenti di denaro successivi alla stipula dei resolution agreements

Armanna, nella sua qualità di senior advisor di NAOC (Nigerian Agip Oil Company Ltd) e Vice President per Eni attività upstream subsahariane

- tenendo i rapporti, sin dall'inizio, con Obi ed Etete, avendo piena conoscenza della destinazione di gran parte delle somme versate da Eni agli sponsor politici dell'operazione e degli accordi per la retrocessione di somme significative ai dirigenti delle società Eni e Shell;
- informando Bisignani dell'andamento delle trattative e ricevendo indicazioni circa i comportamenti da tenere;
- incontrando in più occasioni l'Attorney General Muhammed Adoke Bello e discutendo con il medesimo la questione delle commissioni;
- partecipando alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke e Alhaji Abubaker, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld)



- ricevendo da Adoke, nel dicembre 2010, l'indicazione circa lo schema negoziale da ultimo effettivamente adottato e incentrato su un ruolo attivo del governo nigeriano (FGN) che in base agli accordi avrebbe riallocato la licenza OPL245 a favore di Eni e Shell e ricevuto il pagamento della "consideration" di € 1.092.040.000 destinata a Etete, oltre al "signature bonus" di \$ 207.960.000;
- coordinandosi con Falcioni e Bajo Oyo per l'ulteriore trasferimento del denaro versato da Eni sul conto del governo nigeriano presso JP Morgan Chase Londra e ricevendo successivamente da Bajo Oyo la somma di € 917.952 con la falsa causale "eredità Armanna";

Pagano, nella sua qualità di managing director di NAE

- sottoscrivendo per conto di NAE l'offerta presentata in data 30 ottobre 2010 alla banca Raffeisen, advisor di Obi, per l'acquisto del 100% del "participating interest" di Malabu nell'OPL245 a fronte dei seguenti pagamenti: \$ 207.960.000 a favore del governo nigeriano a titolo di signature bonus e \$ 1.053.000.0000 direttamente a Malabu;
- partecipando a riunioni con dirigenti Shell presso l'abitazione di Casula in Nigeria;
- partecipando all'incontro con il presidente Jonathan in data 22 febbraio 2011;
- sottoscrivendo, per conto di NAE, il FGN Resolution Agreement del 29 aprile 2011;

Obi, nella sua qualità di titolare della società Energy Venture Partners Ltd (EVP)

- ricevendo da Etete l'incarico di trovare un acquirente per il blocco 245 e concordando con Etete che la differenza - c.d. "excess price" - tra la somma che ENI/NAE si impegnavano a versare e l'importo accettato da Etete sarebbe stata trattenuta da Obi, con la previsione che detto sovrapprezzo dovesse essere destinato alla remunerazione dello stesso Obi e dei suoi sponsor Di Nardo e Bisignani, di dirigenti Eni e Shell e di pubblici ufficiali nigeriani, in particolare il ministro del petrolio Diezani Alison Madueke;
- sottoscrivendo in data 25.2.2010 un "confidentiality agreement" con NAE in base al quale Obi riceveva nei fatti un'esclusiva a trattare con Etete;
- operando in accordo con Ednan Agaev, che agiva da intermediario in stretto contatto con il dirigente Shell Peter Robinson e con Guy Colegate e John Copleston - advisors di Shell;
- incontrando in più occasioni l'Attorney General Adoke e tenendo rapporti con il medesimo anche tramite persone a lui collegate, segnatamente Roland Ewubare e Oghogo Akpata; tenendo altresì rapporti con Diezani Alison Madueke e con il Generale Gusau;



- tenendo costanti contatti con Descalzi, Casula e Armanna ed informandoli dell'andamento delle trattative;
- raccordandosi, tramite Di Nardo, a Bisignani e Scaroni;
- ricevendo da NAE l'offerta in data 30 ottobre 2010 per l'acquisto del 100% del "participating interest" di Malabu nell'OPL245 e consegnandola ad Etete;
- partecipando all'incontro con Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi, Agaev e Casula, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni;
- continuando a tenere contatti con Descalzi e Casula fino a epoca prossima all'adozione del FGN Resolution Agreement;

Agaev, nella sua qualità di titolare della società International Legal Consulting Ltd (ILC), svolgendo attività di intermediario fra Shell e Etete

- ricevendo l'incarico da Etete di prestare assistenza nelle negoziazioni relative alla cessione dei diritti di Malabu nell'OPL245 e convenendo una "succes fee" del 6%;
- incontrando Richard Granier Deferre - fiduciario e già coimputato di Etete - e discutendo con lui le condizioni del rapporto con Etete;
- tenendo costanti rapporti con Emeka Obi e concordando con lui la posizione da tenere nei confronti delle società Eni e Shell;
- incontrando a più riprese Peter Robinson di Shell e John Copleston e Guy Colegate – questi ultimi già in forza all'MI6 e successivamente ingaggiate da Shell come Senior Business Advisor e Strategic Investment Advisor;
- incontrando a più riprese il National Security Advisor Generale Aliyu Gusau ed ottenendo da lui informazioni sulle aspettative del presidente Jonathan e degli altri membri del governo; mettendo in contatto Gusau con Obi in prossimità della visita di Scaroni e Descalzi al presidente Jonathan nell'agosto 2010;
- partecipando all'incontro con Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi, Agaev e Casula, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni;
- tenendo rapporti con Etete fino alla chiusura dell'operazione



Di Nardo

- proponendo l'intermediazione di Emeka Obi per l'acquisizione di OPL245 e tenendo costanti contatti con il predetto;
- operando quale persona di raccordo tra Obi e i vertici di Eni per il tramite di Bisignani;

Bisignani

- presentando a Scaroni la possibilità di condurre in porto l'affare dell'OPL245 tramite l'intermediazione di Obi e ricevendo il placet di Scaroni;
- incontrando, a casa di Scaroni, Claudio Descalzi e confermando la necessità dell'intermediazione di Obi, tenuto conto dei rapporti di quest'ultimo con ambienti governativi nigeriani;
- incontrando Armanna e perorando con lui la causa di Obi;
- discutendo con Descalzi l'evoluzione delle trattative e dando indicazioni circa i comportamenti da tenere;
- tenendo costanti contatti sia con Scaroni che con Descalzi nella fase di definizione dell'accordo sulle condizioni economiche dell'affare (1,3 mld) nel novembre 2010;

Falcioni

- accettando il compito, nella fase conclusiva della vicenda, di distribuire il denaro versato da Eni per la licenza OPL 245 e a tal fine costituendo la società Petrol Service e aprendo il conto bancario A209798 intestato a Petrol Service Co. LP presso BSI Lugano sul quale veniva bonificata in data 31.5.2011 la somma di \$1.092.040.000 (somma restituita alcuni giorni dopo dalla banca BSI di Lugano a JP Morgan Chase di Londra per ragioni di "compliance")
- tenendo i contatti e stipulando accordi scritti con Bajo Oyo per la retrocessione di una parte (\$ 50 milioni) della somma versata da Eni, e informando Armanna dei rapporti in essere;

Etete, nella sua qualità di rappresentante della società Malabu, titolare con mezzi fraudolenti dal 1998 della licenza di esplorazione OPL245

- instaurando trattative con Eni e Shell, anche tramite Obi e Agaev, per la cessione dietro corrispettivo dell'OPL 245;
- ricevendo dal Ministro del Petrolio Diezani, a seguito di decisione del presidente Jonathan, l'autorizzazione a disporre del 100 % dell'OPL 245;



- conducendo trattative riservate con Aliyu Abubaker, che operava quale agente di Goodluck Jonathan;
- accettando, su pressione del governo, la somma complessiva di \$1,3 mld che era stata stabilita da Eni e Shell;
- concordando con il Ministro del Petrolio Diezani e l'Attorney General Adoke, nonché con Eni e Shell, i Resolution Agreements del 29 aprile 2011;
- ricevendo dal governo nigeriano sulla base del FGN Resolution Agreement \$801,5 milioni e trasferendo ad Alhaji Abubaker Aliyu, direttamente o tramite società allo stesso riconducibili, somme di denaro pari a circa \$ 520 milioni da destinare al pagamento del Presidente Jonathan, di membri del governo e altri pubblici ufficiali nigeriani;

in concorso tra loro, con Alhaji Abubaker Aliyu, Malcom Brinded, Peter Robinson, Guy Colegate, John Coplestone, nei confronti dei quali si procede separatamente

ponevano in essere azioni convergenti volte a fare ottenere alle società Eni e Shell, al 50% ciascuna, i diritti di esplorazione sul blocco 245 in Nigeria in contropartita del pagamento della somma di \$1.092.040.000 alla società Malabu (riconducibile a Dan Etete) pretesa titolare dei diritti sul blocco 245, essendo stato convenuto, nel corso delle trattative per l'acquisizione del blocco, che detti fondi, al netto delle somme incamerate dallo stesso Etete (circa \$ 250 milioni utilizzati da Dan Etete a profitto proprio e di numerosissimi altri beneficiari per acquisto di immobili, aerei, auto blindate e altro) fossero in gran parte destinati, come in effetti accaduto, alla remunerazione:

- del presidente della Nigeria Jonathan Goodluck e altri membri del governo nigeriano in carica all'epoca dei fatti - segnatamente il ministro del petrolio Diezani Alison Madueke e l'Attorney General Muhammed Adoke Bello
- di altri pubblici ufficiali nigeriani quali il National Security Advisor Aliyu Gusau, il membro della House of Representatives Umar Bature, l'ex senatore Ikechukwu Obiorah – detentori di poteri di condizionamento sul presidente Jonathan e gli altri membri del governo
- dell'ex Attorney General Cristopher Bajo Oyo, per il suo ruolo nella riallocazione della licenza OPL 245 a Malabu il 30.11.2006 e la successiva attività di "advisor"
- nonché in parte trattenuti da intermediari e in parte retrocessi a favore di amministratori di Eni e Shell;

ciò al fine di determinare i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan, presidente della Repubblica nigeriana e, ciascuno per la parte di sua competenza, il ministro della giustizia e Attorney General Mohammed Adoke Bello e la ministra del petrolio Diezani Alison Madueke, nonché, con funzioni di intermediari nelle trattative, gli altri pubblici ufficiali sopra menzionati (Bajo Oyo, Gusau, Bature, Obiorah) ad



adottare in data 29 aprile 2011 l'atto denominato FGN Resolution Agreement, formulato in termini di atto transattivo delle controversie e avente l'effetto di attribuire a Eni e Shell al 50% i diritti di esplorazione sul blocco 245 in acque profonde della repubblica nigeriana

- senza gara
- al prezzo unilateralmente stabilito da Eni e Shell
- in violazione della riserva di quote garantita alle cd "indigenous companies" sulla base delle linee guida governative in materia ("Government's Policy of Indigenous Exploration Programme")
- con piena e incondizionata esenzione da tutte le imposte nazionali (segnatamente "capital gain tax, taxes on income, withholding taxes, value added tax")
- con la previsione dell'applicabilità di un regime fiscale favorevole (quello previsto dal Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contracts Act cap D3, Laws of the Federation of Nigeria 2004) e una clausola di salvaguardia da future modifiche del regime fiscale
- con espresse limitazioni e vincoli al potere del governo nigeriano, e di ogni ente o agenzia governativa, di subentrare nello sfruttamento del blocco petrolifero e
- con la previsione dell'obbligo per il governo nigeriano di "tenere indenne" Eni e Shell da qualsivoglia futura azione legale relativa al blocco e da possibili statuizioni sfavorevoli e spese processuali;

a tale scopo, concorrevano nel versamento in data 24.5.2011 da parte di NAE (Nigerian Agip Exploration) della somma di \$1.092.040.000 sull'escrow account del FGN (Federal Government of Nigeria) presso JP Morgan Chase Londra;

fondi (\$1.092.040.000) trasferiti in data 31.5.2011 al conto di Petrol Service Co. - riconducibile al Falcioni - presso BSI Lugano e successivamente, in data 3.6.2011, restituiti dalla banca BSI a JP Morgan Chase Londra per ragioni di "compliance";

oggetto di blocco in data 4.8.2011, quanto a \$ 215 mln, per effetto dell'azione legale intentata da Obi contro Malabu/Etete avanti alla Commercial Court di Londra ;

bonificati in data 24.8.2011, nella misura di \$ 801,5 milioni di dollari sui conti nigeriani di Malabu e successivamente:

- quanto a \$ 54.418.000 prelevati in contanti da Abubaker Aliyu
- quanto a \$ 466.064.965,44 trasferiti a Bureau de Change in Abuja e successivamente movimentati in contanti in Nigeria - dopo ripetute conversioni in valuta locale e a seguito di operazioni denominate "forex trade" - da Abubaker Aliyu; fondi destinati a remunerare pubblici ufficiali quali lo stesso Jonathan, l' Attorney General Mohammed Adoke Bello, il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke; il Ministro della Difesa ed ex National Security Advisor Aliyu Gusau;
- quanto a \$10.026.280 versati a favore dell'ex Attorney General Christopher Adebayo Ojo (Bajo



Oyo)

- quanto a \$11.465.000 versati a favore dell'ex senatore Ikechukwu Obiorah

nonché per la parte destinata alle retrocessioni ad amministratori e dirigenti Eni:

- trasferiti nella misura di € 917.852 in data 8.5.2012 a favore di Vincenzo Armanna, su un conto corrente presso UBI Bergamo, dal predetto Bajo Oyo, con la motivazione "eredità Giuseppe Armanna";
- consegnati in contanti, in una misura indicata in \$50 milioni, presso la casa di Roberto Casula ad Abuja;
- versati, a conclusione dell'azione legale avanti la Commercial Court di Londra, in due tranches - nella data del 27 marzo 2014 quanto a \$112.616.741 mln e successivamente nella data del 28 marzo 2014 quanto a \$ 6.272.955 - sul conto di EVP Energy Venture Partners di Obi presso LGT Bank Schweitz di Ginevra, dal quale conto in data 2.5.2014 una parte di questa somma, segnatamente CHF 21,185 mln, veniva trasferita da Obi sul conto FOF Fox Oil Fund Lda di Gianluca Dinardo presso la banca Safra Sarasin di Lugano

Con l'aggravante del numero delle persone e dell'essere stati i fatti commessi da gruppi criminali operanti in più stati.

In Milano, Abuja, L'Aja, Londra, Lugano e altri luoghi dall'autunno 2009 fino al 2 maggio 2014

Eni s.p.a.

illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 6, 7 e 25 3° e 4° co. D. Lgs. 231/2001

con riferimento al reato sopra specificato commesso, nell'interesse e a vantaggio di Eni spa:

- da Scaroni Paolo, Descalzi Claudio, Casula Roberto, persone in posizione apicale in seno a Eni spa;
- da Armanna Vincenzo, Pagano Ciro Antonio - persone sottoposte - per effetto dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dell'ente.

In Milano, Abuja, L'Aja, Londra, Lugano e altri luoghi dall'autunno 2009 fino al 2 maggio 2014



Royal Dutch Shell Plc

illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, 6, 7 e 25 3° e 4° co. D. Lgs. 231/2001

con riferimento al reato sopra specificato commesso, nell'interesse e a vantaggio di Royal Dutch Shell Plc:

- da Malcom Brinded e Peter Robinson, persone in posizione apicale in seno a Royal Dutch Shell Plc;
- da, Guy Colegate e John Coplestone - persone sottoposte - per effetto dell' inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dell'ente

In Milano, Abuja, L'Aja, Londra, Lugano e altri luoghi dall'autunno 2009 fino al 2 maggio 2014

Persone offese

Repubblica Federale della Nigeria, presso Ambasciata nigeriana in Roma, Via Orazio n. 14

avvisa

gli indagati, gli enti menzionati ed i loro difensori, come sopra indicati, che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del Pubblico Ministero e che hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

avvisa

gli indagati, gli enti menzionati ed i loro difensori, come sopra indicati, che hanno facoltà, entro il termine di 20 giorni di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio.